



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0000201-09/01/2015
CI. 06.04.00/30.1

All'Agenzia del Demanio - Direzione
coordinamento normativo, contenzioso,
organi statutari e relazioni con gli organi
costituzionali e di rilievo costituzionale
ROMA

e, p.c.

Al Segretariato generale
S E D E

Alla Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Lazio
ROMA

All'Agenzia del Demanio
Direzione Centrale gestione patrimonio
immobiliare dello Stato
Valorizzazione, vendite e progetti
speciali
ROMA

OGGETTO: Teatro Valle di Roma. Attuazione degli interventi per la
valorizzazione del bene immobile di proprietà pubblica

Si riscontra la nota del 10 novembre scorso, prot. n. 28754, con la quale
codesta Agenzia ha formulato alcune riflessioni concernenti la problematica
relativa alle procedure di attribuzione al patrimonio di Roma Capitale
dell'immobile sede del Teatro Valle, in particolare sulla permanenza e
fondatezza della esclusione dell'ente territoriale dalle procedure recate dall'art. 5,
comma 5, del d.lgs. 85 del 2010, così detto "federalismo demaniale" relativo ai
beni culturali, in vista dell'attuazione di una disciplina organica della Città



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

metropolitana, secondo il dettato dell'art. 24, commi 5 e 7, della legge n. 42 del 2009 (in base ai quali con uno o più decreti legislativi doveva essere disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale e, in particolare, in tale sede e con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, si sarebbero dovuti stabilire i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega n. 42 del 2009).

Al riguardo, nel condividere la posizione assunta da codesta Agenzia nella ricostruzione normativa svolta nella nota che si riscontra, questo Ufficio ritiene che la mancata, completa attuazione dell'art. 24 della legge citata n. 42, e in particolare del citato comma 7, non debba provocare un effetto contrario a quello prefigurato dalla norma, traducendosi, in senso opposto al maggiore favore voluto dal legislatore delegante, in un regime deteriore per Roma capitale rispetto a tutte le altre autonomie locali, con una sostanziale preclusione all'accesso alla procedura ordinaria prevista per il federalismo demaniale per i beni culturali disciplinato in via generale dal citato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 85 del 2010, preclusione non sancita dalla legge di delega n. 42, né dal decreto attuativo, né, infine, dal Codice di settore del 2004, che già prevede gli strumenti giuridici utili all'attuazione dei trasferimenti infrademaniali finalizzati a migliorare il servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione dei beni culturali (art. 54, comma 3: *I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.*).

La prima applicazione del decreto n. 85 del 2010, in particolare, dell'art. 5, ha dimostrato come la *ratio* sottesa al federalismo demaniale applicato ai beni culturali sia quella di destinare il bene al demanio (o patrimonio) dell'ente territoriale che sia nelle condizioni di assicurare la migliore modalità di gestione del bene oggetto del trasferimento, ferme restando le preminentissime esigenze della tutela, costituendo un profilo invero accidentale e secondario quello relativo alla titolarità del bene medesimo in capo all'uno o all'altro ente pubblico.



Ministere dei beni e delle attività culturali e del turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

In tale ottica, in linea con le considerazioni formulate da codesta Agenzia, si reputa che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 85 del 2010 non possa non comprendere anche il Comune di Roma ("Roma Capitale"), al quale potranno, quindi, essere trasferiti gli immobili culturali secondo la procedura di attribuzione ivi indicata, che prevede appositi accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Codice di settore del 2004.

Il Capo dell'Ufficio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Lanza".